

Cassazione Sezione Tributaria, 21/12/2009 n. 26878

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere

Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere

Dott. BERNARDI Sergio - rel. Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33843/2006 proposto da:

COMUNE DI BISCEGLIE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ETTORE ROLLI 24 C/11, presso lo studio dell'avvocato SFORZA ARTURO, rappresentato e difeso dall'avvocato CALVANI Nicola, giusta delega a margine;

- ricorrente -

contro

B.F., S.N., B.V., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE PASTEUR 5 presso lo studio dell'avvocato GIANNUBILO Enrico, che li rappresenta e difende giusta delega in calce;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 52/2006 della COMM. TRIB. REG. di BARI, depositata il 18/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/11/2009 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l'Avvocato PALERMO FRANCESCO (per delega Avv. CALVANI NICOLA), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l'Avvocato GIANNUBILO ENRICO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Bisceglie notificò a S.N., B. V. e B.F. tre distinti avviso di accertamento ICI 1999 relativi ad un medesimo terreno edificabile, di proprietà indivisa fra i tre contribuenti. I tre ricorsi proposti alla CTP di Bari vennero riuniti ed accolti. Il Comune propose appello alla CTR della Puglia, e ricorre con due motivi avverso la decisione di rigetto dell'impugnazione. I contribuenti hanno depositato controricorso, tempestivamente notificato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha respinto l'appello del Comune motivando che "dalla documentazione in atti si evince inequivocabilmente che sui terreni, oggetto dell'accertamento, uno dei comproprietari svolge l'attività agricola, inoltre riveste la qualifica di imprenditore agricolo, quindi va applicata la norma contenuta nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2". Aggiungendo che "il collegio, in linea con una nutrita giurisprudenza, ritiene, quindi, che l'intera area oggettivamente deve essere considerata agricola e non fabbricabile, anche per chi non ha esercitato l'attività agricola l'imposta va commisurata alla natura agricola del terreno".

Col primo motivo di ricorso il Comune di Bisceglie deduce violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9 e vizio di motivazione, e formula il quesito "se la riduzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, spetti a condizione che vengano provati i seguenti requisiti: la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo; lo svolgimento di detta attività a titolo principale; la conduzione diretta dei terreni; la iscrizione negli elenchi comunali di cui alla L. n. 9 del 1963, art. 11".

Il quesito siccome formulato è inammissibile, perchè la fattispecie non attiene "alla riduzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9" (spettante sull'ICI dovuta dagli imprenditori agricoli sui terreni agricoli), ma all'esonero dall'ICI spettante ai medesimi soggetti sui terreni edificabili direttamente coltivati. Il principio di diritto affermato nel quesito non consente dunque di definire la causa, ed è pertanto nella specie irrilevante, rendendo inammissibile il motivo di violazione di legge a supporto del quale è stato formulato.

Ma è fondata la censura di omessa o insufficiente motivazione. In linea con la disposizione dell'art. 366 bis c.p.c., il ricorso deduce che l'accoglimento della tesi dei contribuenti avrebbe richiesto l'accertamento della loro qualifica di coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale; l'accertamento della loro iscrizione negli elenchi comunali previsti dalla L. n. 9 del 1963, art. 11; l'accertamento della coltivazione da parte loro di quel medesimo terreno oggetto della pretesa ICI. La necessità di tali accertamenti di fatto è da ritenersi pacifica, in base ai dati normativi ed alla interpretazione costantemente operata dalla giurisprudenza di questa corte (9510/08, 214/05), Ma la loro ricorrenza nel caso di specie è stata affermata dalla sentenza in modo affatto apodittico, senza alcun riferimento agli elementi probatori sui quali il convincimento dei giudici avrebbe dovuto fondarsi.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b), prima parte, ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia denunciando la erroneità della affermazione che l'area in questione, ancorchè inclusa dal PRG del Comune di Bisceglie in area edificabile, dovesse considerarsi agricola e non fabbricabile; e che ciò dovesse ritenersi "anche per chi non ha esercitato l'attività agricola". La censura si conclude col quesito di diritto "Se, ai fini dell'applicazione della imposta ICI, possa considerarsi agricolo e, quindi, inedificabile, un terreno che è considerato fabbricabile dal P.R.G., indipendentemente dall'attuazione di strumenti attuativi del medesimo".

Anche questo secondo quesito è inammissibile, perchè afferma un principio di diritto che non contraddice la ratio della sentenza impugnata. La quale non ha affermato un diverso principio, in contrasto con quello formulato col quesito proposto, ma ha affermato che - fermo quel principio -

nella specie ricorreva la deroga sancita dalla seconda parte del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b).

Nè rileva che non sia stata adeguatamente motivata l'affermazione che l'esenzione dall'ICI sui terreni edificabili coltivati direttamente da uno dei proprietari si estende ai comproprietari non coltivatori, perchè trattasi di questione di diritto correttamente risolta, la cui motivazione può essere integrata da questa corte ex art. 384 c.p.c., u.c.. Mentre hanno carattere soggettivo le agevolazioni riconosciute dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9; la disposizione dell'art. 2 lett. b) attiene invero alla natura oggettiva del fondo, che deve considerarsi agricolo, ai fini della applicazione dell'imposta, in quanto ricorrano tre condizioni: a) il possesso dei terreni da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale; b) la diretta conduzione dei medesimi da parte dei predetti soggetti; c) la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione. Ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all'imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia, per ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Lo sfruttamento edilizio è infatti incompatibile con la permanente destinazione a scopi agricoli sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri.

Il ricorso va dunque accolto limitatamente al vizio di motivazione dedotto col primo motivo. La sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa per nuovo esame ad altra sezione della CTR della Puglia, che deciderà anche sulla spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, nella parte in cui ha dedotto vizio di motivazione; rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Puglia.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2009.